

Publicato il 08/06/2018

N. 00188/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00117/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 117 del 2015, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Sonia Bernardis, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto
presso l'avvocato Sonia Bernardis, in Trieste, via Paduina n. 8;

contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura
distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria *ex lege*, con sede in Trieste,
piazza Dalmazia 3;

per l'annullamento

del provvedimento emesso dalla Commissione Medica Locale di Udine in
data 28.1.2015 prot. n. AFU1407646, che ha disposto il rinnovo della patente
di guida per un anno.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 maggio 2018 il dott. Nicola Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

1. Il ricorrente impugna il provvedimento con il quale la competente Commissione medica ha disposto il rinnovo della patente di guida (categoria A-B), di cui egli è titolare, per dodici mesi, anziché per i tre anni previsti dall'art. 126 del Codice della Strada in riferimento ai soggetti che abbiano superato i settant'anni di età.

L'Amministrazione ha fondato la propria determinazione tenendo conto, in particolare, delle numerose patologie che affliggono il ricorrente, tali, secondo la valutazione della Commissione, da consentire il rinnovo per un periodo ridotto, alla cui scadenza gli accertamenti sanitari avrebbero dovuto essere ripetuti.

Avverso tale determinazione sono proposti i seguenti motivi:

(1) violazione di legge: nonostante il possesso dei necessari requisiti fisici e psichici, la validità della patente sarebbe stata confermata per appena un anno, in contrasto con gli artt. 126 del Codice della Strada e 319 del Regolamento di attuazione;

(2) violazione dell'art. 3, L. n. 241 del 1990, in quanto il provvedimento sarebbe carente di motivazione;

(3) eccesso di potere per manifesta ingiustizia, in quanto la decisione della commissione si porrebbe in contrasto con gli accertamenti clinici eseguiti dalle strutture sanitarie.

Si è costituito il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti che, controdeducendo nel merito, ha chiesto la reiezione del ricorso.

2. I tre motivi di impugnazione, da trattarsi congiuntamente, in quanto strettamente connessi, devono essere disattesi.

2.1 Il ricorrente, -OMISSIS-, si duole del contenuto della valutazione espressa dalla Commissione Medica, censurando la scelta di delimitarne il periodo di validità della patente automobilistica ad un anno soltanto, in ragione delle gravi patologie dalle quali è affetto. Come può desumersi dalla relazione medico legale prodotta dall'Amministrazione (all. 2 – 23.12.2017), tali patologie comprendono le seguenti: “-OMISSIS-” nonché “-OMISSIS-”.

In relazione a quest'ultima affezione, deve essere precisato che, ai sensi dell'art. 119, comma 2 bis del Codice della Strada, *“l'accertamento dei requisiti psichici e fisici nei confronti dei soggetti -OMISSIS-per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti di categoria A, B, BE e sottocategorie, è effettuato dai medici specialisti -OMISSIS-dell'unità sanitaria locale che indicheranno l'eventuale scadenza entro la quale effettuare il successivo controllo medico cui è subordinata la conferma o la revisione della patente di guida”*.

Inoltre, l'art. 119, comma 5, secondo periodo precisa in linea generale che le commissioni mediche locali *“comunicano altresì all'ufficio della motorizzazione civile eventuali riduzioni della validità della patente, anche con riferimento ai veicoli che la stessa abilita a guidare [...]”*.

Le due disposizioni richiamate definiscono il presupposto normativo del potere di riduzione del periodo di validità della patente, conferendo alle competenti commissioni la facoltà di delimitare i termini massimi, previsti dall'art. 126 del Codice della Strada, cui fa riferimento il ricorrente, allorché siano state evidenziate patologie idonee a minare in modo significativo i requisiti psico-fisici necessari per l'abilitazione alla guida dei veicoli, e ciò in particolare in tutti quei casi in cui la loro cronicità e l'eventuale progressione impongano la reiterazione degli accertamenti e la riedizione del potere di rinnovo.

Sotto questo profilo deve essere quindi esclusa la denunciata violazione dei termini massimi di validità della patente di guida, sanciti dall'art. 126 del Codice della Strada, dovendosi concludere che i predetti termini, a norma dell'art. 119, possono essere derogati e diminuiti dalla competente

commissione medica, allorché emergano patologie tali da incidere sulla stabilità dei necessari requisiti psico-fisici, così da imporre una più frequente reiterazione delle verifiche sanitarie.

2.2 Sotto altro profilo, si deve inoltre rilevare che, anche a prescindere dalla genericità delle ulteriori censure sollevate all'indirizzo delle valutazioni espresse dalla commissione, la riduzione del termine di durata della patente di guida, disposta nel provvedimento impugnato, costituisce l'esito, logico e coerente, del giudizio tecnico formulato dai sanitari alla luce dell'ampia disamina della complessa situazione clinica del ricorrente.

In particolare, va considerato che il giudizio della commissione, peraltro positivo rispetto al rinnovo della patente di guida, risulta riconducibile alla specificità del caso concreto, all'importanza delle patologie e alla storia clinica del paziente, delle quali risulta essersi tenuto adeguatamente conto, dovendo peraltro escludersi l'estensione del sindacato ad aspetti pertinenti a valutazioni ed accertamenti tecnici, propri della scienza medica, per loro natura non suscettibili di censura nel presente ambito giurisdizionale.

2.3 Dall'infondatezza dei motivi di impugnazione, consegue pertanto l'integrale rigetto del ricorso.

3. Le spese possono essere compensate, tenendo presente le caratteristiche della vicenda e avendo riguardo per le particolari condizioni del ricorrente.

4. Per effetto dell'ammissione della parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, come da decisione del 7 maggio 2015, assunta dalla competente Commissione di questo Tribunale, va disposto il pagamento delle relative spese a favore del difensore.

L'art. 82 D.P.R. n. 115 del 2002 rimette all'autorità giudiziaria la liquidazione dell'onorario e dei compensi al difensore nei limiti dei "*valori medi delle tariffe professionali vigenti*", tenuto conto dell'"*impegno professionale*".

L'art. 130 del medesimo D.P.R., in relazione al gratuito patrocinio nel processo amministrativo dimezza i compensi spettanti ai difensori;

Conseguentemente, si ritiene congrua, la determinazione in complessivi euro 500,00, della somma spettante all'avvocato a titolo di compenso per l'opera prestata nel presente grado di giudizio, oltre ad euro 75,00 per spese generali e agli accessori di legge (Iva e c.p.a.).

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa le spese di giudizio.

Liquida, a favore dell'avv. Sonia Bernardis, la somma di euro 500,00, oltre ad euro 75,00, quale rimborso forfetario per spese generali, e ad oneri se dovuti

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Oria Settesoldi, Presidente

Manuela Sinigoj, Consigliere

Nicola Bardino, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Nicola Bardino

IL PRESIDENTE
Oria Settesoldi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.